

CITTÀ DI CHIERI

Provincia di Torino
Via Palazzo di Città n. 10 - 10023 CHIERI
C.F. 82000210011 - P.IVA 01131200014

telefono (centralino) 011.9428.1
telefax 011.942.83.65
posta elettronica ambiente@comune.chieri.to.it

Area Programmazione Territorio Servizio Ambiente e Mobilità

ORDINANZA N. 4570

Addì, 24.01.2006

IL SINDACO

- Attesa la necessità di porre in essere uno specifico provvedimento volto al contenimento della popolazione di colombi presenti nell'abitato.
- Preso atto che gli anzidetti volatili, considerati specie domestica ai sensi delle norme vigenti, aumentando in modo eccessivo, sono causa di evidenti criticità e preoccupanti inconvenienti quali: danni ad edifici pubblici e privati, degrado di monumenti, insudiciamento di balconi, davanzali, marciapiedi, con potenziali rischi di natura igienico sanitaria.
- Considerate le recenti segnalazioni e proteste dei cittadini, che lamentano i danni e gli inconvenienti sopra citati.
- Preso atto degli effettivi pericoli di trasmissione dai colombi all'uomo di malattie infettive e parassitarie.
- Ravvisata pertanto la necessità e l'urgenza di porre rimedio alla situazione che si è determinata, adottando le misure più opportune per disincentivare il proliferare delle colonie animali e nel contempo eseguire la più conveniente pulizia degli immobili imbrattati.
- Visto il parere favorevole espresso dall'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. n. 8 - S.C. Igiene e sanità Pubblica - con proprio prot. n. 50 DP/SP/CA del 11.01.2006.
- Visto l'art. 22 del Regolamento di Polizia Urbana.
- Visto l'art. 50 - comma 5 - del D.lgs. 267/2000, relativamente alle competenze del Sindaco in materia igienico-sanitaria.

ORDINA

1. E' ASSOLUTAMENTE VIETATO somministrare alimenti di qualsiasi genere e in qualsiasi luogo ai colombi presenti sul territorio urbano.
2. Ai proprietari, agli amministratori o a chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici nell'ambito del territorio urbano, di provvedere, a propria cura e spese, ad una conveniente pulizia dei luoghi di abituale dimora dei piccioni, prevedendo, se ne sussiste il caso, il posizionamento di reti protettive e di idonei dissuasori alla sosta ed alla nidificazione.

DISPONE

- Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di far osservare il presente provvedimento.
- Che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio di questo comune per il periodo previsto dalla normativa vigente.
- Per violazioni e/o inosservanze alle disposizioni del presente provvedimento si procederà ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana.

INFORMA

- Che ai sensi dell'art. 3 comma 4) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, integrata dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro giorni 60 dalla notifica, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro gg. 120.
- Che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, integrata dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, il responsabile del presente procedimento è l'Arch. Sandro Borzone - Dirigente.

VISTO: IL DIRIGENTE
(Arch Sandro Borzone)

IL SINDACO
(Prof. Agostino Gay)